

Tavola dei vincoli Variante di aggiornamento 2020 **Schede dei vincoli**

Testo consolidato

testo approvato
febbraio 2020

Assessore Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente, Tutela e riqualificazione
della Città storica, Progetto candidatura UNESCO portici
Valentina Orioli

Segretario Generale
Roberto Finardi

Direttore Settore Piani e Progetti Urbanistici
Francesco Evangelisti

documento firmato digitalmente

Gruppo di lavoro

Paola Africani, Luca Bianconi, Claudio Bolzon, Paola Bonzi, Cleto Carlini, Maxia Cazzola, Monica Cesari, Roberto Diolaiti, Donatella Di Pietro, Francesco Evangelisti, Marco Farina, Elena Ferrari, Giovanni Fini, Maria Grazia Fini, Costanza Giardino, Stefania Gualandi, Rosalba Iannantuoni, Luca Lorenzini, Chiara Manaresi, Elisa Margelli, Gabriella Marra, Andrea Minghetti, Daniela Monti, Stefania Naldi, Elisa Paselli, Serena Persi Paoli, Simona Pettazzoni, Massimo Poggiali, Elisa Righetti, Claudio Savoia, Silvia Silvagni, Ernesto Tassillo.

Indice

Tavola dei vincoli	11
--------------------	----

Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico

Alvei attivi e invasi dei bacini idrici	29
Reticolo idrografico coperto	31
Fasce di tutela fluviale	33
Fasce di pertinenza fluviale	35
Aree a rischio inondazione 200 anni	37
Aree ad alta probabilità di inondazione	39
Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura	41
Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare	43
Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano	45

Stabilità dei versanti

Aree in dissesto	49
Aree di possibile evoluzione e influenza del dissesto	51
Attitudine alla trasformazione del territorio	53
Aree a rischio di frana interessate da provvedimenti specifici	55
Vincolo idrogeologico	57

Elementi naturali e paesaggistici

Sistema delle aree forestali boschive	61
Calanchi	63
Crinali	65
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico	67
Aree naturali protette	69
Siti Rete Natura 2000	71
Immobili vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004	75
Sistema della collina	77
Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale della pianura	79
Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	81
Viabilità panoramica	83
Alberi monumentali d'Italia e di pregio regionale	85

Testimonianze storiche e archeologiche

Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica	89
Aree di concentrazione di materiali archeologici e fascia di rispetto archeologico della via Emilia	91
Zone ad alta potenzialità archeologica	93
Zone a media potenzialità archeologica	95
Zone a bassa potenzialità archeologica	97
Zona di tutela della struttura centuriata	99
Edifici di interesse storico-architettonico	101
Agglomerati di interesse storico-architettonico	103
Sistema storico delle acque derivate	105
Viabilità storica	107

Rischio sismico

Sistema delle aree suscettibili di effetti locali	111
---	-----

Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù

Ferrovie	119
Strade	121
Gasdotti	125
Depuratore	127
Cimiteri	129
Aree a rischio di incidente rilevante	131
Aree percorse da incendi	133
Siti oggetto di procedimento di bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.	135
Servitù militari	137

Infrastrutture per la navigazione aerea

Superfici di delimitazione degli ostacoli	141
Ostacoli alla navigazione aerea	143
Pericoli per la navigazione aerea	145
Zone di tutela	147
Curve di isorischio	149
Limite della zonizzazione acustica dell'intorno aeroportuale	151

Elettromagnetismo

Elettrodotti ad alta e media tensione	155
Cabine di trasformazione primarie (AT/MT) e secondarie (MT/BT)	159
Emittenza radiotelevisiva	161
Aree con divieto di localizzazione di impianti fissi di telefonia mobile	163



Tavola dei vincoli

Tavola dei vincoli

1. Tavola dei vincoli. Ai sensi dell'art. 37 comma 1 della Lr 24/2017, è lo strumento conoscitivo nel quale sono rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni derivanti dai piani sovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi ovvero da previsioni legislative che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio.

La Tavola dei vincoli, costituita dall'estratto informativo della disciplina urbanistica ottenibile in via informatica nel sito degli strumenti urbanistici comunali, è corredata da apposito elaborato denominato "Scheda dei vincoli" in cui per ogni tutela e vincolo sono riportati l'indicazione sintetica del suo contenuto, i riferimenti normativi e la relativa rappresentazione grafica del layer della banca dati territoriale unificata del Comune.

Le tutele sono volte alla salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche e storiche dell'intero territorio comunale e riguardano:

- risorse idriche e assetto idrogeologico;
- stabilità dei versanti;
- elementi naturali e paesaggistici;
- testimonianze storiche e archeologiche;
- rischio sismico.

I vincoli interessano le aree la cui trasformazione può modificare il grado di funzionalità e di sicurezza delle infrastrutture territoriali esistenti e previste e riguardano:

- infrastrutture, suolo e servitù;
- infrastrutture per la navigazione aerea;
- elettromagnetismo.

La cartografia restituisce pertanto le tutele e i vincoli insistenti sul territorio attraverso le serie di tavole in scala 1:5.000.

2. Conformità e autorizzazioni. Nelle more dell'adeguamento della pianificazione urbanistica alle disposizioni di cui alla Lr 24/2017 il PSC approvato, integrato dal RUE e dal POC, corredata dalla "Tavola dei vincoli" - è l'unico parametro di riferimento ai fini:

- della verifica di conformità alla pianificazione territoriale ed urbanistica della pianificazione attuativa (PUA) e degli interventi diretti di trasformazione del territorio (siano essi opere pubbliche o di pubblica utilità od interventi privati); anche ai fini dell'autorizzazione per realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi, ai sensi del Dpr 160/2010;
- del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui al D.Lgs 42/2004, secondo quanto disposto dagli articoli 69 e 70 della Lr 24/2017.


Le prescrizioni relative a tutele e vincoli hanno efficacia conformativa del diritto di proprietà e devono essere considerate prevalenti rispetto alle altre disposizioni degli strumenti urbanistici comunali.

3. Altre perimetrazioni. La Tavola dei vincoli riporta inoltre:

- il perimetro del territorio urbanizzato valido alla data di entrata in salvaguardia sia del Piano territoriale paesistico regionale (29 giugno 1989) che del Piano territoriale di coordinamento provinciale (11 febbraio 2003), significativo per l'applicazione di talune norme sulle tutele;

- il perimetro del territorio urbanizzato del Psc, costituito dal perimetro esterno dell'involuppo degli Ambiti del Territorio urbano strutturato e da strutturare con esclusione degli Ambiti per i nuovi insediamenti;
- il perimetro del centro abitato, valido ai soli fini dell'applicazione del Codice della strada, delimitato ai sensi dell'art. 4 del DLgs 285/1992 e s.m.i. come modificato dalla Delibera di Giunta Comunale [Progr. N. 16/2018](#) del 24 gennaio 2018 e oggetto di rettifica di errore materiale nell'ambito dell'Aggiornamento 2020;
- i perimetri dei poli funzionali, distinguendo quelli conseguenti alla sottoscrizione di Accordi territoriali ai sensi dell'art. 15 della Lr 20/2000 e quelli individuati dal Ptcp;
- il perimetro degli Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale indicato dal Ptcp.


4. Aggiornamento. La Tavola dei vincoli è elaborato costitutivo degli strumenti di pianificazione urbanistica e delle relative varianti. Come previsto dall'art. 37 comma 5 della Lr 24/2017 la Tavola dei vincoli deve essere aggiornata a seguito dell'approvazione di leggi, piani o altri atti che comportano la modifica dei vincoli e delle prescrizioni gravanti sul territorio comunale attraverso apposite deliberazioni del Consiglio comunale meramente ricognitive, non costituenti varianti alla pianificazione vigente.



Perimetro territorio urbanizzato al 29/06/1989 e 11/02/2003

Comune di Bologna
1:5000
aprile 1989


Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento



Perimetro territorio urbanizzato

Psc
1:2000
maggio 2008


Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento



Perimetro centro abitato



Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale



Poli funzionali

Perimetro individuato dal PTCP

Perimetro stabilito in sede di accordo territoriale

Ptcp \ Accordi Territoriali
1:5000
ottobre 2013 \ giugno 2008

Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Tutele

Tutele

1. Le diverse tutele. La Tavola dei vincoli individua e rappresenta le aree e gli elementi soggetti a tutela così articolati:

a) Risorse idriche e assetto idrogeologico:

- Alvei attivi e invasi dei bacini idrici;
- Reticolo idrografico coperto;
- Fasce di tutela fluviale;
- Fasce di pertinenza fluviale;
- Aree a rischio inondazione 200 anni;
- Aree ad alta probabilità di inondazione;
-
- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura;
- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare;
- Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;

b) Stabilità dei versanti:

- Aree in dissesto;
- Aree di possibile evoluzione e influenza del dissesto;
- Attitudine alla trasformazione del territorio;
- Aree a rischio di frana interessate da provvedimenti specifici;
- Vincolo idrogeologico;

c) Elementi naturali e paesaggistici:

- Sistema delle aree forestali boschive;
- Calanchi;
- Crinali;
- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico;
- Aree naturali protette;
- Siti Rete Natura 2000;
- Immobili vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004;
- Sistema della collina;
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale della pianura;
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale;
- Viabilità panoramica;
- Alberi monumentali d'Italia e di pregio regionale;

d) Testimonianze storiche e archeologiche:

- Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica;
- Aree di concentrazione di materiali archeologici;
- Zone ad alta potenzialità archeologica;
- Zone a media potenzialità archeologica;
- Zone a bassa potenzialità archeologica;
- Zone di tutela della struttura centuriata;
- Edifici di interesse storico-architettonico;
- Agglomerati di interesse storico-architettonico;
- Sistema storico delle acque derivate;
- Viabilità storica;

e) Rischio sismico:

- Sistema delle aree suscettibili di effetti locali;

Tutele

RISORSE IDRICHE E ASSETTO IDROGEOLOGICO

Alvei attivi e invasi dei bacini idrici

Reticolo idrografico coperto

Fasce di tutela fluviale

Fasce di pertinenza fluviale

Aree a rischio inondazione 200 anni

Aree ad alta probabilità di inondazione


Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura

Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare

Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano

RISORSE IDRICHE E ASSETTO IDROGEOLOGICO

Alvei attivi e invasi dei bacini idrici



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Regione Emilia-Romagna
1:5000
gennaio 2017

Alvei attivi e invasi dei bacini idrici

a) Definizione e finalità di tutela. Gli alvei attivi sono gli spazi normalmente occupati da masse d'acqua in quiete o in movimento, comprensivi delle superfici che li delimitano, del volume di terreno che circonda tali spazi e che interagisce meccanicamente o idraulicamente con le masse d'acqua contenute in essi e di ogni elemento che partecipa alla determinazione del regime idraulico delle masse d'acqua medesime, con riferimento a eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5-10 anni.


Gli alvei attivi sono destinati al libero deflusso delle acque e alle opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Rd n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" (art. 96, comma primo, lettera f); Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 4.2) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. In queste aree valgono le prescrizioni stabilite ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 dell'art. 4.2 del [Ptcp](#).

RISORSE IDRICHE E ASSETTO IDROGEOLOGICO

Reticolo idrografico coperto



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Psc \ Comune di Bologna su dati HERA S.p.A.
1:2000
maggio 2008 \ dicembre 2015

Reticolo idrografico coperto

a) Definizione e finalità di tutela. Comprende fasce di tutela dei corsi d'acqua coperti e delle relative opere di regimazione finalizzata a garantire la possibilità di accessi tecnici per vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Rd n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" (art. 96, comma primo, lettera f); Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 4.3) e sue successive varianti.


c) Modalità di tutela. In queste aree valgono le prescrizioni stabilite ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 dell'art. 4.3 del [Ptcp](#).

Inoltre manufatti di ispezione devono di norma essere previsti a ogni confluenza fra canalizzazioni, a ogni variazione planimetrica tra tronchi rettilinei, a ogni variazione di livelletta e in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi.

Sono pertanto vietate nella fascia di tutela tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni e alla manutenzione e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

RISORSE IDRICHE E ASSETTO IDROGEOLOGICO

Fasce di tutela fluviale



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Ptcp (reticolo principale) \ Psc (reticolo minore)
1:5000 \ 1:2000
ottobre 2013 \ dicembre 2015

Fasce di tutela fluviale


a) Definizione e finalità di tutela. Comprendono le aree significative ai fini della tutela e valorizzazione dell'ambiente fluviale dal punto di vista vegetazionale e paesaggistico, e ai fini del mantenimento e recupero della funzione di corridoio ecologico, o ancora ai fini della riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua. La finalità primaria delle fasce di tutela fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Rd n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" (art. 96, comma primo, lettera f); Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 4.3) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. In queste aree valgono le prescrizioni stabilite ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 dell'art. 4.3 del [Ptcp](#). Nel caso il limite della fascia di tutela fluviale intersechi il sedime di un edificio esistente, questo si considera esterno alla fascia di tutela.

RISORSE IDRICHE E ASSETTO IDROGEOLOGICO

Fasce di pertinenza fluviale



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Regione Emilia-Romagna
1:5000
gennaio 2017

Fasce di pertinenza fluviale

a) Definizione e finalità di tutela. Le fasce di pertinenza sono definite come aree latitanti i corsi d'acqua che, anche in relazione alle condizioni di connessione idrologica dei terrazzi, possono concorrere alla riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti, al deflusso delle acque sotterranee, nonché alle funzioni di corridoio ecologico e di qualificazione paesaggistica; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua.

La finalità primaria delle fasce di pertinenza fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrogeologiche, paesaggistiche ed ecologiche degli ambienti fluviali.


b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 4.4) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. In queste aree valgono le prescrizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell'art. 4.4 del [Ptcp](#).

La realizzazione di chioschi e attrezzature eventualmente ammesse è sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di bacino.

RISORSE IDRICHE E ASSETTO IDROGEOLOGICO

Aree a rischio inondazione 200 anni



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Ptcp
1:5000
ottobre 2013

Aree a rischio inondazione 200 anni

a) Definizione e finalità di tutela. Aree passibili di inondazioni e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno pari a 200 anni. La finalità della tutela è la riduzione della pericolosità del sistema idraulico salvaguardando le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua.


b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 4.11) e sue successive varianti.

Tale individuazione deve essere verificata con rilievi altimetrici dell'area e sulla base delle elaborazioni idrologiche e idrauliche disponibili presso l'Autorità di bacino.

d) Modalità di tutela. In queste aree non è ammessa la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti.

RISORSE IDRICHE E ASSETTO IDROGEOLOGICO

Aree ad alta probabilità di inondazione



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Regione Emilia-Romagna
1:5000
gennaio 2017

Aree ad alta probabilità di inondazione

a) Definizione e finalità di tutela. Le aree ad alta probabilità di inondazione sono quelle passibili di inondazione e/o esposte alle azioni erosive dei corsi d'acqua per eventi di pioggia con tempi di ritorno inferiori o uguali a 50 anni.


La finalità della tutela è quella di ridurre il rischio idraulico, salvaguardando nel contempo le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 4.5) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. Oltre alle modalità di intervento ammesse nelle Fasce di tutela fluviale e nelle Fasce di pertinenza, queste aree sono soggette al rispetto delle ulteriori prescrizioni stabilite dai commi 3 e 4 dell'art. 4.5 del [Ptcp](#).

RISORSE IDRICHE E ASSETTO IDROGEOLOGICO

Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura



Aree di ricarica tipo A

Aree di ricarica tipo B

Aree di ricarica tipo C

Aree di ricarica tipo D

Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Ptcp
1:5000
ottobre 2013

Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura

a) Definizione e finalità di tutela. Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura sono fasce di territorio che si estendono lungo il margine pedecollinare a ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici, che presentano in profondità, le falde idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici, finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano.

Sono zone finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.


Nella Tavola dei vincoli sono riportate distinte in quattro diverse tipologie in funzione della diversa caratterizzazione idrogeologica: area di ricarica di tipo A, area di ricarica di tipo B, area di ricarica di tipo C, area di ricarica di tipo D, così come definiti al comma 3 dell'art. 5.2 del Ptcp.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 5.2) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. In queste aree valgono le prescrizioni stabilite ai commi 2, 3, 4, 5 dell'art. 5.3 del [Ptcp](#).

RISORSE IDRICHE E ASSETTO IDROGEOLOGICO

Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare



Aree di ricarica

Terrazzi alluvionali

Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Ptcp
1:5000
ottobre 2013

Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare

a) Definizione e finalità di tutela. Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare sono zone delimitate prendendo come riferimento iniziale i perimetri delle “rocce di magazzino”.

Nella Tavola dei vincoli sono riportate distinte come aree di ricarica e terrazzi alluvionali così come definiti al comma 4 dell’art. 5.2 del Ptcp.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 5.2) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. Le modalità di intervento in queste aree sono soggette al rispetto delle prescrizioni stabilite al comma 6 dell’art. 5.3 del [Ptcp](#).

RISORSE IDRICHE E ASSETTO IDROGEOLOGICO

Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano



Zona di tutela assoluta dei pozzi

Zona di rispetto dei pozzi

Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Ptcp
1:5000
ottobre 2013

Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano

a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree individuate intorno alle opere di captazione di acque ad uso potabile (pozzi e sorgenti d'acqua) come zona di tutela assoluta (area ricadente entro un raggio di 10 metri) e zona di rispetto, individuata secondo criterio geometrico (area ricadente entro un raggio di 200 metri).

Le aree di salvaguardia concorrono alla protezione delle risorse idriche sotterranee.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" (artt. 94, 134 e 163); Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 5.2).

c) Modalità di tutela. Nelle aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano le modalità di intervento sono soggette al rispetto delle prescrizioni stabilite dai commi 10, 11 dell'art. 5.3 del [Ptcp](#).

Tutele

STABILITÀ DEI VERSANTI

Aree in dissesto

Aree di possibile evoluzione e influenza del dissesto


Attitudine alla trasformazione del territorio

Aree a rischio di frana interessate da provvedimenti specifici

Vincolo idrogeologico

STABILITÀ DEI VERSANTI

Aree in dissesto



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Psc
1:2000
maggio 2008

Aree in dissesto

a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree che identificano i corpi di frana e vengono classificate sulla base dello stato di attività in:


- frane attive: corpi di frana attualmente in movimento o in fase di assestamento, conseguente alle condizioni morfologiche e climatiche presenti;
- frane quiescenti: fenomeno avvenuto in condizioni morfologiche e climatiche molto simili alle attuali, in apparente stabilità, ma che non avendo esaurito la propria evoluzione può riattivarsi.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 6.3) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. La realizzazione di interventi urbanistico-edilizi in queste zone è soggetta al rispetto delle prescrizioni stabilite nei commi 1, 2, 3 dell'art. 6.3 e nell'art. 6.6 del [Ptcp](#). Per gli usi agroforestali valgono le prescrizioni dell'art. 6.7 del [Ptcp](#).

STABILITÀ DEI VERSANTI

Aree di possibile evoluzione e influenza del dissesto



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Psc
1:2000
maggio 2008

Aree di possibile evoluzione e influenza del dissesto


a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree del territorio collinare che presentano, per caratteristiche intrinseche, una forte propensione al dissesto. Comprendono aree con depositi di versante, aree calanchive, aree caratterizzate da “creep”, aree boscate.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 6.4) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. La realizzazione di interventi urbanistico-edilizi in queste zone è soggetta al rispetto delle prescrizioni stabilite nei commi 1, 2, 3 dell’art. 6.4 e nell’art. 6.6 del [Ptcp](#). Per gli usi agroforestali valgono le prescrizioni dell’art. 6.7 del [Ptcp](#).

STABILITÀ DEI VERSANTI

Attitudine alla trasformazione del territorio



Unità non idonee a usi urbanistici

Unità da sottoporre a verifica

Unità idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici

Unità interessate da provvedimenti specifici

Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Psc
1:2000
marzo 2007

Attitudine alla trasformazione del territorio

a) Definizione e finalità di tutela. Ogni bacino idrografico è suddiviso in unità territoriali sulla base della pericolosità geomorfologia in relazione all'attitudine alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, con lo scopo di prevenire il realizzarsi di condizioni di rischio:

- unità non idonee a usi urbanistici;
- unità da sottoporre a verifica;
- unità idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici.


b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 6.9) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. All'art. 6.9 del [Ptcp](#):

- i commi 2 e 3 stabiliscono le prescrizioni relative agli interventi ammissibili nelle unità non idonee a usi urbanistici;
- il comma 6 stabilisce le condizioni per intervenire nelle unità da sottoporre a verifica;
- i commi 7 e 8 stabiliscono le prescrizioni relative agli interventi nelle unità idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici.

STABILITÀ DEI VERSANTI

Aree a rischio di frana interessate da provvedimenti specifici



Aree in dissesto

Aree di possibile evoluzione del dissesto

Area di possibile influenza del dissesto

Area da sottoporre a verifica

Area di influenza sull'evoluzione del dissesto

Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Psc
1:2000
marzo 2007

Aree a rischio di frana interessate da provvedimenti specifici


a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree dove gli insediamenti presenti interferiscono o possono interferire con i fenomeni di dissesto e vengono suddivise in base al diverso grado di pericolosità in cinque diverse zone: oltre alle aree in dissesto e di possibile evoluzione del dissesto individuate su tutto il territorio, vengono individuate le aree di possibile influenza del dissesto, le aree da sottoporre a verifica, le aree di influenza sull'evoluzione del dissesto.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 6.2) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. Le modalità di intervento in queste aree sono soggette al rispetto delle prescrizioni stabilite negli articoli 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 del [Ptcp](#).

STABILITÀ DEI VERSANTI

Vincolo idrogeologico



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Comune di Bologna
1:2000
maggio 2008

Vincolo idrogeologico

a) Definizione e finalità di tutela. Parte del territorio collinare è soggetta a tutela per impedire forme di utilizzazione dei terreni che possano provocare danno pubblico nelle forme del disboscamento, della perdita di stabilità o del peggioramento del regime delle acque.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”; Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926 “Approvazione del regolamento per l’applicazione del Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923”; Lr n. 3 del 21 aprile 1999 “Riforma del sistema regionale e locale” (artt. 148, comma 3, 149, comma 2, 150 e 151); D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” (art. 61, comma 1, lettera g e comma 5); Delibera della Giunta regionale n. 1117 del 11 luglio 2000 “Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi e in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della Lr 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale locale”.

c) Modalità di tutela La realizzazione di interventi che determinano movimentazione di terreno è subordinata al rilascio di autorizzazione preventiva, secondo quanto disposto dal [“Regolamento per la gestione del vincolo idrogeologico”](#) approvato con Delibera di Consiglio Comunale OdG n. 9 del 2 febbraio 2009, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva regionale approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 1117 dell’11 luglio 2000.

Tutele

ELEMENTI NATURALI E PAESAGGISTICI

Sistema delle aree forestali boschive

Calanchi

Crinali

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico

Aree naturali protette

Siti Rete Natura 2000

Immobili vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004

Sistema della collina

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale della pianura


Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

Viabilità panoramica

Alberi monumentali d'Italia e di pregio regionale

ELEMENTI NATURALI E PAESAGGISTICI

Sistema delle aree forestali boschive



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Ptcp
1:5000
ottobre 2013

Sistema delle aree forestali boschive

a) Definizione e finalità di tutela. I boschi sono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione con estensione non inferiore a 2.000 mq, larghezza media non inferiore a 20 m e copertura arborea forestale maggiore del 20%, con misurazione effettuata alla base esterna dei fusti.

La definizione completa delle aree forestali è contenuta negli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 34/2018.

La tutela deriva dal riconoscimento del patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future. Inoltre, i territori coperti da foreste e da boschi sono beni di interesse paesaggistico, e in quanto tali tutelati.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267: "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"; D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.; Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011 "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008"; D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"; Lr n. 30 del 4 settembre 1981 "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n.18 e 24 gennaio 1975 n.6" e s.m.i.; Lr n. 6 del 6 luglio 2009 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" (art.63); Lr n. 21/2011 "Legge finanziaria regionale" e s.m.i (art.34); Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con Decisione del Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993 e sue successive varianti; Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 7.2) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. Gli interventi ammessi in tali aree cartografate sono quelli disciplinati dal D.Lgs. 34/2018, dall'art. 7.2 del [Ptcp](#) e, per le attività di gestione forestale, dal Regolamento forestale regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.122 del 30 luglio 2018. Le trasformazioni del bosco sono sottoposte al procedimento autorizzativo previsto dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 – ad eccezione degli interventi di cui all'Allegato A del Dpr n. 31 del 13 febbraio 2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" - e dal D.Lgs. 34/2018. Rispetto alla trasformazione del bosco la tutela si applica ad ogni superficie corrispondente alle caratteristiche individuate dal D.Lgs. 34/2018.

ELEMENTI NATURALI E PAESAGGISTICI

Calanchi



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Psc
1:2000
marzo 2007

Calanchi

a) Definizione e finalità di tutela. I calanchi sono elementi morfologici che contribuiscono alla definizione delle particolarità paesistico-ambientali della collina. La loro tutela considera sia i problemi di dissesto idrogeologico sia il valore del paesaggio che contribuiscono a rendere caratteristico.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 7.6) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. Sui calanchi valgono le prescrizioni stabilite ai commi 5 e 6 dell'art. 7.6 del [Ptcp](#).



Crinali


a) Definizione e finalità di tutela. I crinali sono elementi morfologici che contribuiscono alla definizione delle particolarità paesistico-ambientali. Finalità della tutela è la salvaguardia del profilo, dei coni visuali nonché dei punti di vista.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 7.6) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. Sui crinali valgono le direttive stabilite ai commi 3 e 4 dell'art. 7.6 del [Ptcp](#).

ELEMENTI NATURALI E PAESAGGISTICI

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Comune di Bologna
1:2000
maggio 2014

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico


a) Definizione e finalità di tutela. I corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933 e le relative sponde o piedi degli argini, entro una fascia di 150 metri ciascuna, sono soggetti alle forme di tutela di cui alla seguente lettera c.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (art. 142, comma 1, lettera c).

c) Modalità di tutela. Questi beni di interesse paesaggistico non possono essere distrutti né essere oggetto di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori protetti. Sono sottoposti al procedimento autorizzativo previsto dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 o dall'art. 3 del Dpr n. 31 del 13 febbraio 2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", ad eccezione degli interventi rientranti nell'Allegato A del medesimo Dpr.

ELEMENTI NATURALI E PAESAGGISTICI

Aree naturali protette



Parco regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

Area di riequilibrio ecologico Golena San Vitale

Paesaggio naturale e seminaturale protetto "Colline di San Luca"

Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Ptcp \ Provincia di Bologna
1:5000
ottobre 2013 \ gennaio 2014

Aree naturali protette

a) Definizione e finalità di tutela. Sono sottoposte a disciplina speciale di pianificazione e di gestione le seguenti aree che fanno parte del sistema provinciale delle aree protette:

- Parco regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa;
- Area di riequilibrio ecologico Golena San Vitale;
- Paesaggio naturale e seminaturale protetto "Colline di San Luca".

Le finalità della tutela sono la conservazione del patrimonio naturale, storico-culturale e paesaggistico e la valorizzazione di tale patrimonio per la promozione socio-economica delle comunità residenti.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. L. n. 394 del 6 dicembre 1991 "Legge quadro sulle aree protette"; Lr n. 6 del 17 febbraio 2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000"; Lr n. 24 del 23 dicembre 2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano"; Deliberazione della Giunta regionale n. 343 del 8 febbraio 2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt. 40 e 49 della Lr n. 6 del 17 febbraio 2005".

Per il Parco regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa: Lr 11/1988 e art. 142 comma 1 lettera f del D. Lgs. 42/2004.

Per l'Area di riequilibrio ecologico Golena San Vitale: delibera del Consiglio provinciale n. 75 del 13 dicembre 2010.

Per il Paesaggio naturale e seminaturale protetto "Colline di San Luca": delibera del Consiglio Provinciale n. 5 del 22 gennaio 2014.

c) Modalità di tutela. Le trasformazioni ammissibili e le modalità di intervento nelle aree del Parco regionale "Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa" sono definite e disciplinate nel vigente Piano territoriale del parco e sono sottoposte al procedimento autorizzativo previsto dall'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 o dall'art. 3 del Dpr n. 31 del 13 febbraio 2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", ad eccezione degli interventi rientranti nell'Allegato A del medesimo Dpr a cui si applicano comunque le disposizioni del Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Emilia Orientale approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1989 del 13 dicembre 2017.

Le trasformazioni ammissibili e le modalità di intervento nell'Area di riequilibrio ecologico "Golena San Vitale" sono definite e disciplinate dall'atto istitutivo e dal Regolamento per la gestione dell'Area di riequilibrio ecologico vigente (approvato dal Comune di Bologna con Odg 142/2016).

Le trasformazioni ammissibili e le modalità di intervento nell'area del Paesaggio naturale e seminaturale protetto "Colline di San Luca" sono quelle previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Altri aspetti gestionali, di carattere più generale, sono contenuti nella Lr 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000".

ELEMENTI NATURALI E PAESAGGISTICI

Siti Rete Natura 2000



Sic IT4050018 - Golena San Vitale e Golena del Lippo

Sic-Zps IT4050029 - Boschi di San Luca e Destra Reno

Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Ptcp
1:5000
ottobre 2013

Siti Rete Natura 2000

a) Definizione e finalità di tutela. La Rete Natura 2000 è stata voluta dall'Unione Europea per salvaguardare l'insieme dei siti caratterizzati da ambienti naturali e specie vegetali ed animali rari o minacciati. Si tratta di un insieme di ambienti naturali, ma talvolta anche occupati dall'uomo (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.), che vengono tutelati secondo un modello di conservazione innovativo che vede l'integrazione delle esigenze di tutela con quelle economiche, sociali e culturali delle popolazioni locali.

I siti della Rete Natura 2000 possono essere di due tipi:

- Zone di protezione speciale (Zps), per salvaguardare gli uccelli, ai sensi della Dir. 79/409/CEE, detta "Direttiva uccelli";
- Siti di importanza comunitaria (Sic), per salvaguardare habitat e specie vegetali e animali (uccelli esclusi), ai sensi della Dir. 92/43/CEE, detta "Direttiva habitat".

Nel territorio di Bologna sono presenti due siti:

- Sic IT4050018 - Golena San Vitale e Golena del Lippo;
- Sic-Zps IT4050029 - Boschi di San Luca e Destra Reno.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Dpr n. 357 del 8 settembre 1997

“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”; Dm del 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti della rete natura 2000”; Lr n. 7 del 14 aprile 2004 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche e integrazioni a leggi regionali”; Lr n. 6 del 17 febbraio 2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000”; Lr n. 24 del 23 dicembre 2011 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”; Deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 30 luglio 2007 “Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la conservazione, la gestione e il monitoraggio dei Sic e delle Zps nonché le linee guida per l’effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 2 comma 2 della Lr 7/2004”; Deliberazione della Giunta regionale n. 667 del 18 maggio 2009 “Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali e artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete natura 2000 (Sic e Zpa)”; Deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013 “Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento Dm n. 184/07 Criteri uniformi per le Misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale(ZPS)”; Lr n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”, in particolare articolo 18; Lr n. 22 del 29 dicembre 2015 “Disposizioni collegate alla Lr di stabilità per il 2016”, in particolare articolo 20; Deliberazione della Giunta regionale n. 742 del 23 maggio 2016 “Approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione e/o dei Piani di Gestione dei siti Natura

2000 della Regione Emilia-Romagna”; Deliberazione di Giunta regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 “Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei Siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09”.

Il sito Sic IT4050018 – Golena San Vitale e Golena del Lippo è stato individuato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera di Giunta regionale n. 1242/02.

Il sito Sic-Zps IT4050029 – Boschi di San Luca e Destra Reno è stato individuato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera di Giunta regionale n. 167/06.

c) Modalità di tutela. La tutela e la gestione dei Siti Rete Natura 2000 avviene attraverso specifici strumenti appositamente individuati dalla normativa europea. La Regione e gli Enti gestori dei Siti sono dunque chiamati a emanare e attuare le Misure di conservazione generali e specifiche e i Piani di gestione, questi ultimi dove previsti.

La Regione Emilia-Romagna con la [delibera di Giunta regionale n. 79 del 22 gennaio 2018](#) ha emanato le nuove misure generali di conservazione dei siti Natura 2000 (Sic e Zps) che si integrano a quelle approvate con Dgr n. 1419 del 7 ottobre 2013.

La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo, al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto, ad esclusione degli interventi individuati nell'Allegato D della Dgr n. 79 del 22 gennaio 2018, finalizzato ad individuare e valutare gli effetti che lo stesso piano/progetto può avere sul sito tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.


Il campo d'applicazione della valutazione d'incidenza non è limitato ai soli piani, progetti o interventi che ricadono all'interno dell'area di un sito Natura 2000, ma devono essere presi in considerazione anche quelli ubicati all'esterno del sito, qualora l'autorità competente alla loro approvazione ritenga probabile una loro incidenza negativa significativa all'interno del sito stesso.

A tal proposito la Tabella F allegata alla DGR n. 1191 del 30 luglio 2007 individua le tipologie di piani, progetti ed interventi che possono avere potenziali incidenze negative significative poiché, seppure ubicati all'esterno dei siti Natura 2000, possono costituire una minaccia ai fini della conservazione dei siti stessi, soprattutto se ricadenti nelle loro vicinanze.

Con la Dgr n. 79 del 22 gennaio 2018 la Regione Emilia-Romagna ha inoltre approvato l'Allegato E “Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)”.

ELEMENTI NATURALI E PAESAGGISTICI

Immobili vincolati ai sensi dell'art.136 del D. Lgs. 42/2004



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Comune di Bologna
1:2000
maggio 2007

Immobili vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004


a) Definizione e finalità di tutela. Sono i beni paesaggistici vincolati con decreto ministeriale ai sensi della legge 1497/1939.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

c) Modalità di tutela. Questi beni di interesse paesaggistico non possono essere distrutti né essere oggetto di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori protetti. Sono sottoposti al procedimento autorizzativo previsto dall'art 146 del D.Lgs. 42/2004 o dall'art. 3 del Dpr n. 31 del 13 febbraio 2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", ad eccezione degli interventi rientranti nell'Allegato A del medesimo Dpr.

ELEMENTI NATURALI E PAESAGGISTICI

Sistema della collina



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Ptcp
1:5000
ottobre 2013

Sistema della collina

a) *Definizione e finalità di tutela.* E' il sistema riconosciuto dalla lettura del paesaggio alla scala regionale e provinciale operata dai piani sovracomunali vigenti.

La finalità è la tutela delle componenti peculiari (geologiche, morfologiche, ambientali, vegetazionali) del paesaggio della collina bolognese.

b) *Provvedimento istitutivo della tutela.* Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 7.1) e sue successive varianti.

c) *Modalità di tutela.* Per le infrastrutture e gli impianti di pubblica utilità valgono le prescrizioni dell'art. 7.1, comma 3 del [Ptcp](#). Per gli altri interventi ammissibili valgono le prescrizioni dell'art. 7.1, comma 4 del [Ptcp](#). Il Rue provvede alla definizione delle altezze e delle sagome ammissibili dei manufatti edilizi allo scopo di salvaguardare gli scenari d'insieme, tenendo conto delle caratteristiche edilizie e insediative locali.

ELEMENTI NATURALI E PAESAGGISTICI

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale della pianura



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Ptcp
1:5000
ottobre 2013

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale della pianura

a) Definizione e finalità di tutela. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale della pianura sono definite in relazione alla presenza di spazi caratterizzati da valori di naturalità e di diversità biologica, oltre che da connotati paesaggistici.

Le finalità primarie della tutela sono la conservazione e il miglioramento della biodiversità, la valorizzazione delle relative peculiarità paesaggistiche in funzione della riqualificazione e fruizione didattica e ricreativa del territorio.


b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 7.4) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. Sono ammessi interventi volti a consentire la pubblica fruizione delle aree tutelate: la realizzazione di parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili o amovibili e precarie; percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati.

Per le infrastrutture e gli impianti di pubblica utilità valgono le prescrizioni dell'art. 7.4, commi 3 e 4 del [Ptcp](#). Per gli altri interventi ammissibili valgono le prescrizioni dell'art. 7.4, comma 5 del [Ptcp](#).

ELEMENTI NATURALI E PAESAGGISTICI

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Psc
1:2000
maggio 2007

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

a) Definizione e finalità di tutela. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono definite in relazione a particolari condizioni morfologiche e/o vegetazionali, particolari connotati di naturalità e/o diversità biologica, condizioni di ridotta antropizzazione.

La finalità primaria della tutela è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le loro peculiarità paesaggistiche ed ecologiche.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 7.3) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. Sono ammessi interventi volti a consentire la pubblica fruizione delle aree tutelate: la realizzazione di parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili o amovibili e precarie; percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati; zone alberate di nuovo impianto e attrezzature mobili o amovibili e precarie in radure esistenti.

In merito alle infrastrutture e agli impianti di pubblica utilità valgono le prescrizioni dell'art. 7.3, comma 4 del [Ptcp](#). Per gli altri interventi ammissibili valgono le prescrizioni dell'art. 7.3, comma 5 del [Ptcp](#).

ELEMENTI NATURALI E PAESAGGISTICI

Viabilità panoramica



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Ptcp \ Psc
1:5000 \ 1:2000
ottobre 2013 \ maggio 2007

Viabilità panoramica


a) Definizione e finalità di tutela. Sono le strade lungo le quali è possibile godere di vedute panoramiche verso la città, verso le valli del Reno e del Savena e verso il sistema vallivo della collina.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 7.7) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. Lungo le strade di interesse panoramico al di fuori del centro abitato è vietata la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, l'apposizione di impianti pubblicitari, l'impianto di siepi alte o alberature continue che possano occludere le vedute panoramiche.

ELEMENTI NATURALI E PAESAGGISTICI

Alberi monumentali d'Italia e di pregio regionale



- Alberi monumentali
- Alberi monumentali dichiarati di notevole interesse pubblico

Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Comune di Bologna su dati MIPAAF
1:5000
aprile 2019

Alberi monumentali d'Italia e di pregio regionale

a) Definizione e finalità di tutela. Sono gli esemplari, o loro insiemi, di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui è vietato l'abbattimento nonché le modifiche dei relativi apparati fatti salvi casi motivati e improcrastinabili e previa autorizzazione.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"; Legge 14 gennaio 2013 n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani"; Decreto interministeriale del 23 ottobre 2014 "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento"; Dm n. 5450 del 19 dicembre 2017 "Approvazione dell'elenco nazionale degli Alberi Monumentali d'Italia" e relativi aggiornamenti (Dm n. 661 del 9 agosto 2018 e Dm n. 757 del 19 aprile 2019); Lr 24 gennaio 1977 n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" (art. 6).

c) Modalità di tutela. L'abbattimento e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale degli esemplari tutelati sono realizzabili, dietro specifica autorizzazione comunale, solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere vincolante del Corpo forestale dello Stato, che si può avvalere della consulenza dei Servizi fitosanitari regionali. Per gli elementi arborei che risultano sottoposti a provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 42/2004, o per i quali risulta già pubblicata la proposta di dichiarazione ai sensi dell'art. 139, comma 2 del medesimo decreto, deve essere richiesta, altresì, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa vigente.

Si richiamano inoltre la Circolare Ministeriale n. 1368 del 28 novembre 2018 "Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali – Procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 7 comma 4) della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e degli articoli 9, 11 e 13 del decreto interministeriale 23 ottobre 2014" e le Linee Guida Ministeriali per gli interventi di cura e di salvaguardia degli Alberi Monumentali.

Tutele

TESTIMONIANZE STORICHE E ARCHEOLOGICHE

Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica

Aree di concentrazione di materiali archeologici e fascia di rispetto archeologico della via Emilia

Zone ad alta potenzialità archeologica

Zone a media potenzialità archeologica

Zone a bassa potenzialità archeologica

Zona di tutela della struttura centuriata

Edifici di interesse storico-architettonico

Agglomerati di interesse storico-architettonico

Sistema storico delle acque derivate

Viabilità storica

TESTIMONIANZE STORICHE E ARCHEOLOGICHE

Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Ptcp \ Psc
1:5000 \ 1:2000
ottobre 2013 \ maggio 2008

Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica

a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree interessate da notevole presenza di materiali e/o strutture di interesse archeologico, già rinvenuti ovvero non ancora oggetto di regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, e le aree che si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica e insediativa.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 8.2) e sue successive varianti.

Tali aree coincidono con “le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice” di cui all’art. 142, comma 1, lettera m del D.Lgs. 42/2004.

c) Modalità di tutela. Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione nonché gli interventi funzionali allo studio, all’osservazione e alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati sono definiti da progetti pubblici di contenuto esecutivo, elaborati con la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio avvalendosi della collaborazione dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Fino all’approvazione di detti progetti, si applicano le norme transitorie stabilite al comma 5 dell’art. 8.2 del [Ptcp](#).

Le trasformazioni ammissibili sono sottoposte al procedimento autorizzativo previsto dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 o dall’art. 3 del Dpr n. 31 del 13 febbraio 2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, ad eccezione degli interventi rientranti nell’Allegato A del medesimo Dpr.

TESTIMONIANZE STORICHE E ARCHEOLOGICHE

Aree di concentrazione di materiali archeologici e
fascia di rispetto archeologico della via Emilia



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Ptcp
1:5000
ottobre 2013

Aree di concentrazione di materiali archeologici e fascia di rispetto archeologico della via Emilia

a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, le aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleohabitat, le aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici, le aree a rilevante rischio archeologico.

Alla medesima tutela è soggetta la fascia di rispetto archeologico della via Emilia, di ampiezza pari a metri 30 per lato, all'esterno del territorio urbanizzato.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 8.2) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione e alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati sono definiti da progetti pubblici di contenuto esecutivo, elaborati con la competente Soprintendenza per i Beni archeologici avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Fino all'entrata in vigore di detti progetti, si applica la norma transitoria stabilita al comma 12 dell'art. 8.2 del [Ptcp](#).

TESTIMONIANZE STORICHE E ARCHEOLOGICHE

Zone ad alta potenzialità archeologica



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Psc
1:2000
maggio 2008

Zone ad alta potenzialità archeologica


a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree in cui è riconoscibile l'impianto urbano delle età preromana e romana caratterizzato da contesti pluristratificati con alta probabilità di rinvenimenti archeologici.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano strutturale comunale.

c) Modalità di tutela. Ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni archeologici.

TESTIMONIANZE STORICHE E ARCHEOLOGICHE

Zone a media potenzialità archeologica



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Psc
1:2000
maggio 2008

Zone a media potenzialità archeologica


a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree periferiche rispetto a quelle dove è riconoscibile l'impianto urbano dell'età preromana e romana in cui la probabilità di rinvenimenti archeologici è da verificare alla luce dei dati informativi acquisiti e aggiornati dalla Soprintendenza per i Beni archeologici.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano strutturale comunale.

c) Modalità di tutela. Ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno è preventivamente sottoposto alla competente Soprintendenza per i Beni archeologici che potrà subordinare l'intervento a indagini archeologiche preventive.

TESTIMONIANZE STORICHE E ARCHEOLOGICHE

Zone a bassa potenzialità archeologica



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Psc
1:2000
maggio 2008

Zone a bassa potenzialità archeologica

a) *Definizione e finalità di tutela.* Sono le aree caratterizzate da una rarefazione e da una scarsa stratificazione delle presenze archeologiche.

b) *Provvedimento istitutivo della tutela.* Piano strutturale comunale.

c) *Modalità di tutela.* Ogni progetto di realizzazione di grandi infrastrutture o che modifica sostanzialmente l'assetto del territorio è preventivamente sottoposto alla competente Soprintendenza per i Beni archeologici che potrà subordinare l'intervento a indagini archeologiche preventive.

TESTIMONIANZE STORICHE E ARCHEOLOGICHE
Zona di tutela della struttura centuriata



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Ptcp
1:5000
ottobre 2013

Zona di tutela della struttura centuriata


a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree estese e omogenee in cui l'organizzazione della produzione agricola e del territorio segue tuttora la struttura centuriata come si è confermata o modificata nel tempo.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 8.2) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. In queste aree valgono le prescrizioni stabilite ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 8.2 del [Ptcp](#). Dove nella norma suddetta si parla di reti ecologiche occorre considerare i Corridoi ecologici locali individuati nella Tavola dei Sistemi – Dotazioni ecologiche ambientali del Psc.

TESTIMONIANZE STORICHE E ARCHEOLOGICHE

Edifici di interesse storico-architettonico



Edifici di interesse storico-architettonico

Aree gravate di prescrizione di tutela indiretta (D.Lgs. 42/2004, art.45)

Beni culturali oggetto di dichiarazione (D.Lgs. 42/2004, art.13)

Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Psc
1:2000
dicembre 2015

Edifici di interesse storico-architettonico

a) Definizione e finalità di tutela. Si tratta di edifici di interesse storico costituenti emergenze architettoniche, tra i quali vengono identificati gli immobili riconosciuti come beni culturali dalla disciplina legislativa nazionale vigente.

Finalità della tutela è la conservazione del loro valore nel contesto urbanistico e paesaggistico di riferimento.

Ai fini dell'individuazione degli immobili oggetto di tutela si rinvia al sistema di consultazione tramite [webgis del patrimonio culturale tutelato](#) sviluppato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna che dispone dei dati costantemente aggiornati.

b) Provvedimenti istitutivi della tutela. Piano strutturale comunale; D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della L n. 137 del 6 luglio 2002", (parte seconda, titolo 1, capo I).

c) Modalità di tutela. Gli interventi edilizi e di modificazione degli usi degli edifici tutelati devono essere improntati al criterio del restauro e della compatibilità dell'utilizzazione con i vincoli dati dalla struttura edilizia. Gli interventi sono normati in maniera specifica dall'art. 57 del Rue. Gli interventi sugli immobili tutelati dal D.Lgs. 42/2004 sono autorizzati mediante le procedure previste dal decreto stesso.

TESTIMONIANZE STORICHE E ARCHEOLOGICHE

Agglomerati di interesse storico-architettonico



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Psc
1:2000
maggio 2008

Agglomerati d'interesse storico-architettonico

a) *Definizione e finalità di tutela.* Si tratta di insiemi costituiti da edifici, strade, piazze e giardini, caratterizzati da un impianto insediativo storicamente determinato e ancora riconoscibile come unitario.

Finalità della loro tutela è mantenere leggibili le relazioni fisiche, funzionali e percettive tra gli edifici, gli elementi infrastrutturali, gli spazi aperti comuni e di pertinenza.


b) *Provvedimento istitutivo della tutela.* Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 8.3) e sue successive varianti.

c) *Modalità di tutela.* La salvaguardia e il rafforzamento della leggibilità comportano:

- il rispetto dei caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia: gli elementi di pertinenza stradale, il rapporto edificio-lotto-spazio pubblico, i tracciati e le configurazioni fisiche delle sedi stradali (andamento altimetrico delle sezioni e degli sviluppi longitudinali);
- l'accessibilità e la fruizione degli spazi aperti pubblici e il mantenimento degli spazi aperti privati di pertinenza degli edifici d'interesse storico architettonico, di cui alla Scheda di vincolo specifica, e degli edifici d'interesse documentale, così come individuati nel Regolamento urbanistico edilizio;
- il mantenimento di alcuni usi non residenziali, quali in particolare pubblici esercizi, strutture ricettive, servizi ricreativi, servizi sociali e di interesse generale.

TESTIMONIANZE STORICHE E ARCHEOLOGICHE

Sistema storico delle acque derivate



Canali superficiali

Canali tombati

Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Psc
1:2000
maggio 2008

Sistema storico delle acque derivate


a) *Definizione e finalità di tutela.* Il sistema storico delle acque derivate è costituito dai corsi d'acqua artificiali ancora presenti nel territorio, dai relativi manufatti idraulici (chiuse, mulini, condotte, ecc.) e dai ponti, pedonali e carrabili, che li attraversano. Finalità della tutela è la conservazione di questi elementi, che sarà accompagnata da azioni volte a renderli riconoscibili e fruibili.

b) *Provvedimento istitutivo della tutela.* Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 8.5) e sue successive varianti.

c) *Modalità di tutela.* I corsi d'acqua artificiali di superficie non possono essere tombati, i tracciati, sia superficiali, sia sotterranei, non possono essere deviati o modificati. I ponti e i manufatti idraulici che appartengono al sistema storico delle acque derivate e che presentano caratteri storici ancora leggibili non possono essere distrutti, ma devono essere conservati e restaurati.

TESTIMONIANZE STORICHE E ARCHEOLOGICHE

Viabilità storica



Tipo I

Tipo II

Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Psc
1:2000
maggio 2008

Viabilità storica

a) Definizione e finalità di tutela. Sono le strade (nonché le piazze e gli altri spazi pubblici ed elementi di pertinenza) che mantengono caratteri storici ancora leggibili. Il tracciato di queste strade coincide con quello rilevato in occasione della formazione del “Catasto terreni” del 1931.

Si distinguono le strade comprese all’interno del perimetro degli Ambiti storici, tutte soggette a tutela, da quelle all’esterno dei medesimi Ambiti, solo in parte soggette a tutela.

La finalità della tutela è di conservare la memoria del ruolo strutturante di questi manufatti nell’organizzazione del territorio.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 8.5) e sue successive varianti. La viabilità storica è tutelata ai sensi dell’art. 10, comma 4, lettera g del D.Lgs. 42/2004 qualora abbia carattere urbano, ovvero quando risulti inclusa nel perimetro degli Ambiti storici.

c) Modalità di tutela. La sede della viabilità storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. Devono essere salvaguardati gli elementi di pertinenza stradale (come pilastri, edicole e simili). È da preferire in ogni caso il mantenimento dei toponimi storici, se ancora utilizzati. La dotazione vegetazionale ai bordi delle strade è da salvaguardare, potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico della rete ecologica.

La viabilità storica è soggetta a differenti tipologie di tutela che dipendono dalla sua utilizzazione attuale.

La viabilità storica di tipo I è quella che continua a svolgere significative funzioni di supporto al traffico automobilistico; eventuali trasformazioni su questa viabilità devono permettere il mantenimento della percezione del tracciato storico e degli elementi di pertinenza, che possono eventualmente trovare una differente collocazione, che ne mantenga la leggibilità come parte dell’assetto storico della strada.

La viabilità storica di tipo II è quella in cui il valore storico-testimoniale prevale comunque sulle caratteristiche funzionali; gli eventuali interventi devono conservare o ripristinare l’assetto storico, per quanto riguarda il tracciato, la sistemazione delle pertinenze, l’utilizzazione di materiali per la pavimentazione e il fondo stradale, evitando allargamenti e modifiche degli andamenti altimetrici delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali. Le strade locali che non risultino asfaltate devono di norma rimanere tali.


Tutele

RISCHIO SISMICO

Sistema delle aree suscettibili di effetti locali

RISCHIO SISMICO

Sistema delle aree suscettibili di effetti locali



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Comue di Bologna
1:5000
febbraio 2015

Sistema delle aree suscettibili di effetti locali

a) Definizione e finalità di tutela. In tutto il territorio comunale si rendono necessari studi ed analisi di approfondimento finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio sismico.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 n. 3274 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" in particolare Allegato 1 "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone", Allegato A "classificazione sismica dei comuni italiani" recepito con delibera di Giunta Regionale del 21 luglio 2003, n. 1435 "Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"; Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni"; Circolare del Ministero delle Infrastrutture del 2 febbraio 2009, n. 617 "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008"; Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" in particolare Parte II, Capo IV, per quanto non diversamente disposto dalla Lr n. 19 del 30 ottobre 2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico"; Deliberazione della Giunta regionale del 2 novembre 2009, n. 1661, "Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso"; Lr n. 20 del 20 marzo 2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e s.m.i; Lr n. 19 del 30 ottobre 2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico" e s.m.i; Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 112 del 2 maggio 2007 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica"; Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 6.14) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. Nelle more dell'approvazione della Microzonazione sismica (II° livello di approfondimento - DAL 112/2007) condotta in sede di pianificazione comunale (PSC), tutte le trasformazioni urbanistiche attuate mediante Piano Operativo Comunale e/o Piano Urbanistico Attuativo devono essere accompagnate da analisi approfondite di risposta sismica locale (III° livello di approfondimento - DAL 112/2007).

Vincoli

Vincoli

1. I diversi vincoli. La Tavola dei vincoli individua e rappresenta le aree soggette a vincolo, così articolate:

a) Infrastrutture, suolo e servitù:

- Ferrovie;
- Strade;
- Gasdotti;
- Depuratore;
- Cimiteri;
- Aree a rischio di incidente rilevante;
- Aree percorse da incendi;
- Siti oggetto di procedimento di bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- Servitù militari;

b) Infrastrutture per la navigazione aerea:

- Superfici di delimitazione degli ostacoli;
- Ostacoli alla navigazione aerea;
- Pericoli per la navigazione aerea;
- Zone di tutela;
- Curve di isorischio;
- Limite della zonizzazione acustica dell'intorno aeroportuale;

c) Elettromagnetismo:

- Elettrodotti ad alta e media tensione;
- Cabine di trasformazione primarie (AT/MT) e secondarie (MT/BT)
- Emissione radiotelevisiva;
- Aree con divieto di localizzazione di impianti fissi di telefonia mobile.

Vincoli

INFRASTRUTTURE, SUOLO E SERVITÙ

Ferrovie

Strade

Gasdotti

Depuratore

Cimiteri

Aree a rischio di incidente rilevante

Aree percorse da incendi

Siti oggetto di procedimento di bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.
mm. e ii.

Servitù militari




Ferrovie

a) Definizione e finalità del vincolo. La presenza dell'infrastruttura ferroviaria genera una zona di rispetto pari a trenta metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia al fine di salvaguardare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie.

b) Riferimento normativo. Dpr n. 753 del 11 luglio 1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto".

c) Limitazioni. All'interno delle fasce di rispetto valgono le prescrizioni e le limitazioni degli artt. 49 e 60 del Dpr 753/1980.

d) Ulteriori prescrizioni. Vigono inoltre le ulteriori prescrizioni e limitazioni previste dal Dpr 753/1980.



Strade

a) *Definizione e finalità del vincolo.* La presenza delle infrastrutture stradali genera una zona di rispetto al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nonché al fine di mantenere una fascia inedificata utilizzata per l'esecuzione di lavori per l'impianto di cantiere e per l'eventuale allargamento della sede stradale, la cui dimensione è fissata in base al ruolo assegnato alle singole strade dal Psc con riferimento alla classificazione operata dal "Nuovo Codice della Strada" e dal Ptcp.

b) *Riferimento normativo.* D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada"; Dpr n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"; Dm n. 1404 del 1 aprile 1968 "Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della L. n. 765 del 6 agosto 1967"; Dm n. 1444 del 2 aprile 1968 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 765 del 6 agosto 1967"; art. 12.13 del Ptcp "Disposizioni in materia di standard di riferimento e di fasce di rispetto stradale".

c) *Limitazioni.* La tabella che segue definisce le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o gli ampliamenti fronteggianti le strade, in relazione al ruolo loro assegnato dal Psc e con riferimento alla classificazione operata dal "Nuovo Codice della Strada" e dal Ptcp:


classificazione Psc	classificazione CdS	Classificazione Ptcp	nel centro abitato	fuori dal centro abitato
Autostrade e Tangenziali	A	<u>Rete autostradale</u>	30	80
Strade di attraversamento e attestamento urbano	B	<u>Grande rete di interesse regionale/nazionale</u>	-	60
		<u>Rete regionale di base</u>		50
		<u>Viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale</u>		40
		<u>Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale</u>		30
Strade di connessione tra parti urbane	C		-	30
Strade di attraversamento e attestamento urbano	D		20	-
Strade di connessione tra parti urbane	E		10	-
non classificate da PSC	F		10	-
non classificate da PSC	F		-	20

Vigono inoltre le ulteriori prescrizioni e limitazioni previste dal D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 (artt. 16, 17 e 18) e dal Dpr n. 495 del 16 dicembre 1992 (artt. 26, 27 e 28). In particolare, fuori del centro abitato, per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o gli ampliamenti fronteggianti le strade in ambiti del territorio urbano da strutturare disciplinati dal Rue e in ambiti in trasformazione, valgono le distanze minime stabilite dall'art. 26, comma 3, del Dpr n. 495 del 16 dicembre 1992. Ed inoltre, tra i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare valgono le distanze minime stabilite dall'art. 9 del Dm n. 1444 del 2 aprile 1968. Rispetto alle fasce di rispetto autostradali, in riferimento all'attuale situazione di mancata emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall'art. 13 comma 4 del Codice della Strada, si rinvia alle circolari della società ANAS Spa n. 109707/2010 del 29 luglio 2010 recante: "Legge 6 agosto 2008, n. 133. Fasce di rispetto autostradali. Abrogazione della Legge 24.07.1961, n. 729" e alla circolare della società ANAS Spa n. 82481/2011 dell'8 giugno 2011 recante: "Fasce di rispetto autostradali. Chiarimenti alla circolare ANAS n. 109707/2010 del 29.07.2010".

d) *Specificazioni progettuali.* L'individuazione grafica dell'ampiezza delle fasce di rispetto è indicativa; in fase di progettazione esse dovranno essere sempre calcolate sulla base del rilievo topografico di dettaglio dello stato di fatto. Inoltre in corrispondenza delle intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto si deve aggiungere, ove prevista, l'area di visibilità così come definita all'art 16 comma 2 e all'art. 18 comma 2 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e relativi articoli 26 e 28 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada – D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992.

e) *Rete viaria locale.* Le disposizioni di cui al presente articolo sono riferite non solo alle fasce di rispetto rappresentate nella Tavola dei vincoli, bensì all'intera rete viaria di proprietà ed uso pubblico ricompresa nel territorio comunale.

f) *Obiettivi di qualità.* I progetti di infrastrutture viarie extraurbane in nuova sede e di adeguamento di sedi stradali preesistenti sono soggetti alle direttive di cui all'art. 12.16 del [Ptcp](#).



Gasdotti

a) Definizione e finalità del vincolo. La presenza dei gasdotti genera una zona di rispetto di dimensione variabile a seconda della pressione massima di esercizio, del diametro della condotta e della natura del terreno così come indicato nella tabella 2 del Dm 17 aprile 2008, al fine di garantire la sicurezza dell'infrastruttura e di prevenire i danni causati da incendi ed esplosioni. La posizione della rete deve essere considerata indicativa e l'esatta localizzazione sul territorio dei metanodotti potrà essere individuata puntualmente dal gestore.

b) Riferimento normativo. Dm 24 novembre 1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8"; Dm 16 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8"; Dm 17 aprile 2008, "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8"; Dm 3 febbraio 2016 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8".

c) Limitazioni. All'interno della fascia di rispetto valgono le limitazioni stabilite ai paragrafi 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 dell'Allegato A al Dm 17 aprile 2008. Per interventi in prossimità di tali infrastrutture è comunque opportuno prendere contatti con il gestore della rete per individuare eventuali interferenze e concordare i conseguenti interventi.




Depuratore

a) Definizione e finalità del vincolo. La presenza del depuratore genera ai sensi del paragrafo 1.2 dell'Allegato 4 della Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento una fascia di rispetto di 100 m.

b) Riferimento normativo. Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e) della L n. 319 del 10 maggio 1976 recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento", in particolare Allegato 4, "Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione".

c) Limitazioni. All'interno della fascia di rispetto valgono le limitazioni previste al paragrafo 1.2 dell'Allegato 4 della Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento.



Cimiteri

a) *Definizione e finalità del vincolo.* La presenza nel territorio di Bologna di due cimiteri, quello della Certosa e quello di Borgo Panigale, genera in corrispondenza di ognuno di essi, una fascia di rispetto pari a 200 m con la finalità di assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una "cintura sanitaria", di garantire la tranquillità e il decoro ai luoghi di sepoltura, e di consentire futuri ampliamenti del cimitero.

b) *Riferimento normativo.* Regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 come modificato dall'art. 28 della L n. 166 del 1 agosto 2002; Dpr n. 285 del 10 agosto 1990 "Approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria" (art. 57).

c) *Limitazioni.* Nella fascia di rispetto valgono le limitazione stabilite all'art. 338 del Regio decreto n. 1265 del 1934 e s.m.i.

INFRASTRUTTURE, SUOLO E SERVITÙ

Aree a rischio di incidente rilevante



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Arpa
1:2000
gennaio 2013

Aree a rischio di incidente rilevante

a) Definizione e finalità del vincolo. La presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante rientranti nel campo di applicazione del Dm 9 maggio 2001 comporta l'individuazione delle relative aree di danno soggette a limitazioni.

Nel territorio di Bologna sono presenti due stabilimenti a rischio di incidente:

- Beyfin Spa sottoposta all'art. 6 del Dlgs 334/99 e s.m.i.;
- L'Emilgas Srl sottoposta all'art. 8 del Dlgs 334/99 e s.m.i.

Inoltre all'interno del territorio di Castenaso è presente lo stabilimento della Baschieri & Pellagri Spa soggetto all'art. 8 del Dlgs 334/99 e s.m.i. che presenta un'area di danno che interessa in parte il territorio di Bologna.

La finalità dell'individuazione delle aree a rischio di incidente rilevante è quella di prevenire gli incidenti rilevanti e di limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente.

b) Riferimento normativo. Decreto ministeriale 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante"; D.Lgs. n. 105 del 26 giugno 2015 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"; Lr n. 26 del 17 dicembre 2003 "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" e s.m.i.

c) Limitazioni. Nelle aree a rischio di incidente rilevante valgono le limitazioni stabilite all'interno dell'Elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (Rir)".

INFRASTRUTTURE, SUOLO E SERVITÙ

Aree percorse da incendi



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Psc
1:2000
dicembre 2007

Aree percorse da incendi


a) *Definizione e finalità del vincolo.* Le aree percorse da incendi sono individuate mediante un censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli e delle zone boscate e dei pascoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio. Il catasto è aggiornato annualmente e la sua approvazione è soggetta ad una fase partecipativa. Le limitazioni apposte su queste aree sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale.

b) *Riferimento normativo.* L. n. 353 del 21 novembre 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"; deliberazione della Giunta regionale n. 917 del 2 luglio 2012 recante "Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. n. 353 del 21 novembre 2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi). Periodo 2012-2016".

c) *Limitazioni.* All'interno delle aree percorse da incendi valgono i divieti e le prescrizioni stabilite all'art. 10 della L. n. 353 del 21 novembre 2000.

INFRASTRUTTURE, SUOLO E SERVITÙ

Siti oggetto di procedimento di bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Comune di Bologna
1:2000
settembre 2019

Siti oggetto di procedimento di bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.

a) Definizione e finalità del vincolo. I siti contaminati sono aree interessate da fenomeni antropici (attività in corso/concluse) che hanno provocato l'immissione di uno o più inquinanti in almeno una delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee), alterando il contenuto naturale di alcuni elementi e determinando il superamento di concentrazioni ammissibili per l'uso (CSR -concentrazioni soglia di rischio). Le CSR identificano infatti i livelli di contaminazione relativi alla realtà del sito (sito - specifici), che soddisfano i criteri di accettabilità del rischio ai sensi della normativa vigente.

L'individuazione dei siti "potenzialmente contaminati" o "contaminati" è finalizzata ad assicurare che la qualità delle matrici ambientali e i livelli di esposizione dei bersagli umani siano accettabili per l'uso a cui detti siti sono o saranno destinati.

b) Riferimento normativo. Decreto Legislativo n.152/06 "Norme in materia ambientale" (Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati" ed allegati); Dm n.31 del 12 febbraio 2015 "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa insicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152"; Lr n. 5 del 1 giugno 2006 e ss.mm.e ii.

c) Limitazioni. Le aree individuate possono essere oggetto di limitazioni d'uso, temporanee o permanenti. E' necessario contattare l'U.O. Suolo del Settore Ambiente e Verde del Comune di Bologna al fine di ricevere le informazioni specifiche di ogni singolo caso.



Fascia del dominio ai 20mt

Fascia del dominio ai 100mt

Fascia del dominio ai 200mt

Fascia del dominio ai 500mt

Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Comune di Bologna su dati Comando Militare Esercito
1:2000
maggio 2014

Servitù militari

a) Definizione e finalità del vincolo. In vicinanza delle opere e installazioni permanenti e semipermanenti di difesa il diritto di proprietà e di impresa può essere soggetto a limitazioni. Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni e sono imposte con decreto di vincolo del Comandante territoriale.

b) Riferimento normativo. Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" (Libro II, Titolo VI, artt. 320 e ss. "Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa"); Dpr n. 90 del 15 marzo 2010 "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della L n. 246 del 28 novembre 2008" (Titolo VI "Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa"); Dm 20 aprile 2006 "Applicazione della parte aeronautica del Codice della navigazione, di cui al Dlgs n. 96 del 9 maggio 2005 e s.m.i."

c) Limitazioni. Nel territorio di Bologna insiste una Servitù militare "CNA San Luca" imposta con Decreto n. 29 del 11 maggio 2017 n. 27 del Comandante militare esercito "Emilia Romagna". All'interno delle zone soggette a servitù vigono le limitazioni imposte dal suddetto decreto.

Vincoli

INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE AEREA

Superfici di delimitazione degli ostacoli

Ostacoli alla navigazione aerea

Pericoli per la navigazione aerea


Zone di tutela

Curve di isorischio

Limite della zonizzazione acustica dell'intorno aeroportuale

INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE AEREA

Superfici di delimitazione degli ostacoli



Superficie orizzontale esterna - Quota = 181,67mt

Superficie conica - Pendenza 1:20

Superficie orizzontale interna - Quota = 81,67mt

Superficie di avvicinamento - Pendenza 1:50; Pendenza 1:40; Quota = 186,67mt

Pista di salita al decollo - Pendenza 1:50

Superficie di transizione - Pendenza 1:7

Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Comune di Bologna su dati Enac
1:25000
gennaio 2013

Superfici di delimitazione degli ostacoli


a) Definizione e finalità del vincolo. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) in materia di sicurezza aeronautica, costruzione gestione degli aeroporti ha definito una serie di superfici che non devono essere "forate" dagli ostacoli. Tali superfici sono piani orizzontali o inclinati che si estendono nello spazio circostante il sedime aeroportuale e hanno il compito di determinare zone in cui un eventuale ostacolo di altezza superiore causerebbe interferenza al regolare svolgimento delle manovre di decollo e atterraggio o circuitazione di aeromobili.

b) Riferimento normativo. Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, Edizione 2, Emendamento 8 del 27 dicembre 2011, Capitolo 4;

c) Limitazioni. All'interno delle aree valgono le limitazioni stabilite nell'elaborato "Mappe di vincolo. Limitazioni relative agli ostacoli e ai pericoli alla navigazione aerea".

INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE AEREA

Ostacoli alla navigazione aerea



Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli a quota variabile (Allegato A)

Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli orizzontali (Allegato B)

Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale (Allegato C)

Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Comune di Bologna su dati Enac
1:2000
gennaio 2013

Ostacoli alla navigazione aerea

a) Definizione e finalità del vincolo. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) in materia di sicurezza aeronautica, costruzione gestione degli aeroporti ha individuato le zone da sottoporre a vincoli e le relative limitazioni necessarie per evitare la costituzione di ostacoli alla navigazione aerea.



Le limitazioni in altezza o di quota in sommità delle nuove costruzioni o delle estensioni di quelle esistenti sono determinate da Enac in applicazione del Capitolo 4 del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e sono distinte in: aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli a quota variabile; aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli orizzontali; aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale.

b) Riferimento normativo. Rd n. 327 del 30 marzo 1942 "Codice della navigazione", titolo III del libro I della parte II, "Della navigazione aerea", come modificato con DLgs n. 96 del 9 maggio 2005 e con DLgs n. 151 del 15 marzo 2006;

c) Limitazioni. All'interno delle aree valgono le limitazioni stabilite nell'elaborato "Mappe di vincolo. Limitazioni relative agli ostacoli e ai pericoli alla navigazione aerea".

INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE AEREA

Pericoli per la navigazione aerea



Tipologia 1 (Tav. PC01A)

Tipologia 2 (Tav. PC01A)

Tipologia 3 - Limiti sorgenti laser proiettori (Tav. PC01B)

Tipologia 4a - Impianti eolici - Area di incompatibilità assoluta (Tav. PC01C)

Tipologia 4b - Impianti eolici - Aree soggette a valutazione specifica ENAC (Tav. PC01C)

Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Comune di Bologna su dati Enac
1:25000
febbraio 2015

Pericoli per la navigazione aerea

a) Definizione e finalità del vincolo L'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) in materia di sicurezza aeronautica, costruzione gestione degli aeroporti ha individuato le zone da sottoporre a vincoli e le relative limitazioni necessarie per evitare la costituzione di potenziali pericoli alla navigazione aerea.

L'art. 711 del Codice della navigazione aerea prescrive che la realizzazione di opere e l'esercizio di attività che costituiscono un potenziale pericolo alla navigazione aerea sono subordinati all'autorizzazione di Enac.


Enac ha individuato alcune tipologie di attività e di manufatti che, se ubicati nelle aree circostanti all'aeroporto, possono generare una situazione di eventuale pericolo.

b) Riferimento normativo. Rd n. 327 del 30 marzo 1942 "Codice della navigazione", titolo III del libro I della parte II, "Della navigazione aerea", come modificato con D.Lgs n. 96 del 9 maggio 2005 e con D.Lgs n. 151 del 15 marzo 2006;

c) Limitazioni. All'interno delle aree valgono le limitazioni stabilite nell'elaborato "Mappe di vincolo. Limitazioni relative agli ostacoli e ai pericoli alla navigazione aerea".

INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE AEREA

Zone di tutela



Zona di tutela A

Zona di tutela B

Zona di tutela C

Zona di tutela D

Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Comune di Bologna su dati Enac
1:2000
settembre 2017

Zone di tutela

a) Definizione e finalità del vincolo L'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) ha definito la geometria delle zone di tutela tenendo conto della diversa caratterizzazione delle operazioni di decollo e di atterraggio. Per ciascuna di esse, per le nuove opere o attività da insediarsi, sono previsti vincoli all'edificazione e sono definite le attività compatibili.

L'articolo 707 del codice della Navigazione introduce la previsione normativa, da recepire *"nei propri strumenti urbanistici"*, costituita dai Piani di rischio, finalizzati alla tutela del territorio derivante dall'attività aeronautica lungo le direzioni di decollo e atterraggio.

b) Riferimento normativo. Rd n. 327 del 30 marzo 1942 "Codice della navigazione", titolo III del libro I della parte II "Della navigazione aerea", come modificato con D.Lgs n. 96 del 9 maggio 2005 e con D.Lgs n. 151 del 15 marzo 2006; Regolamento Enac per la Costruzione e l'Esercizio degli aeroporti (R.C.E.A.) - Edizione II - Capitolo 9- Emendamento 4 del 30 gennaio 2008 – Enac , nonché emendamento 7 del 20 ottobre 2011 con deliberazione n. 47 Edizione 2; Circolare Enac Serie Aeroporti del 30 agosto 2010 APT-33.

c) Limitazioni. All'interno delle zone di tutela valgono le limitazioni stabilite dalle norme del "Piano di Rischio Aeroportuale".

Scheda di vincolo adottata con deliberazione consiliare OdG 425/2017 inerente il Piano di Rischio Aeroportuale (PRA) di cui all'art.707, comma 5 del Codice della Navigazione

INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE AEREA

Curve di isorischio



Attuali

Area ad alta tutela

Area interna

Area intermedia

Future

Area ad alta tutela

Area interna

Area intermedia

Fonte del dato

Scala di acquisizione

Data di aggiornamento

Comune di Bologna su dati Enac

1:2000

ottobre 2012

Curve di isorischio

a) Definizione e finalità del vincolo. L'Enac ha individuato le curve di isorischio all'interno delle quali si applicano delle limitazioni del carico antropico e delle limitazioni sulle attività non compatibili ai sensi dell'art. 715 del Codice della navigazione.

b) Riferimento normativo. Rd n. 327 del 30 marzo 1942 "Codice della navigazione", titolo III del libro I della parte II, "Della navigazione aerea", come modificato con D.Lgs n. 96 del 9 maggio 2005 e con D.Lgs n. 151 del 15 marzo 2006 e la relativa "Policy di attuazione dell'art. 715 del codice della navigazione".

c) Limitazioni. All'interno delle aree racchiuse dalle curve di isorischio si applicano le limitazioni stabilite dalle norme del "Piano di Rischio Aeroportuale"

Scheda di vincolo adottata con deliberazione consiliare OdG 425/2017 inerente il Piano di Rischio Aeroportuale (PRA) di cui all'art.707, comma 5 del Codice della Navigazione

INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE AEREA

Limite della zonizzazione acustica dell'intorno aeroportuale



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Psc
1:2000
maggio 2008

Limite della zonizzazione acustica dell'intorno aeroportuale

a) Definizione e finalità del vincolo Nell'intorno aeroportuale vengono definite delle zone di rispetto soggette a limitazione delle attività urbanistiche al fine di contenere l'inquinamento acustico.

b) Riferimento normativo. Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 e s.m.i.; Dm 31 ottobre 1997 Metodologia di misura del rumore aeroportuale.

c) Limitazioni. Nelle aree interessate dagli effetti del rumore aeroportuale, individuate sulla base della zonizzazione elaborata dalla Commissione per il rumore aeroportuale istituita ai sensi del Dm 31 ottobre 1997, non sono consentiti nuovi insediamenti o espansioni degli insediamenti esistenti né cambi di destinazione d'uso verso la funzione abitativa.

Vincoli

ELETTROMAGNETISMO

Elettrodotti ad alta e media tensione

Cabine di trasformazione primarie (AT/MT) e secondarie (MT/BT)

Emittenza radiotelevisiva

Aree con divieto di localizzazione di impianti fissi di telefonia mobile

ELETTROMAGNETISMO

Elettrodotti ad alta e media tensione



Fonte del dato

Comune di Bologna su dati gestori (AT)/Comune di Bologna su dati Arpae AACM, Città Metropolitana di Bologna e gestori (MT)

Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

1:5000
dicembre 2019 (AT)/dicembre 2019 (MT)

Elettrodotti ad alta e media tensione

a) Definizione e finalità del vincolo La presenza degli elettrodotti aerei e interrati di Alta e Media tensione comporta limitazioni d'uso per nuovi edifici e per trasformazioni di edifici esistenti interessati dalla fascia di rispetto al fine di salvaguardare la salubrità l'igiene e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. La cartografia individua, mediante la rappresentazione delle Distanze di prima approssimazione (Dpa) e Aree di prima approssimazione (Apa) fornite dai gestori/proprietari, i corridoi bidimensionali quali porzioni di territorio in cui è necessario verificare, mediante ulteriori puntuali approfondimenti, il rispetto dei vincoli imposti dalla normativa. All'interno di tali limiti sono definite le fasce di rispetto derivanti da un'analisi di secondo livello. Con riferimento alle tipologie di linee e impianti definiti dall'articolo 2 dell'Allegato alla Dgr 2088 del 23 dicembre 2013 (linee in Media Tensione in cavo cordato ad elica) sono rappresentate le fasce di servitù - stabilite dal gestore stesso dell'infrastruttura in relazione alle necessità di intervenire sulle aree interessate - che comprendono al loro interno le relative fasce di rispetto dei limiti di esposizione della popolazione dai campi elettrici e magnetici.

b) Riferimento normativo. L. n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; Lr n. 10 del 22 febbraio 1993 "Norme in materia di opere relative a linee e impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative"; Dlgs n. 257 del 19 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici"; Dpcm 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti"; Decreto ministeriale del 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti"; Legge regionale 31 ottobre 2000 n. 30, "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"; Deliberazione della Giunta Regionale n. 1965 del 2 novembre 1999 "Direttiva per l'applicazione della legge regionale 22 febbraio 1993 n. 10 recante «Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt. Delega funzioni amministrative» così come modificata dall'art. 90 della Lr n. 3 del 21 aprile 1999"; Deliberazione della Giunta regionale del 20 febbraio 2001 n. 197 "Direttiva per l'applicazione delle Lr n. 30 del 31 ottobre 2000" come modificata e integrata dalla Deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2008 n. 1138; Deliberazione della Giunta regionale del 12 luglio 2010 n. 978 "Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"; Deliberazione della Giunta regionale n. 2088 del 23 dicembre 2013 "Direttive per l'attuazione dell'art. 2 della Lr n. 10/1993 e l'aggiornamento delle disposizioni di cui alle deliberazioni n. 1965/1999 e n. 978/2010 in materia di linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts".


c) Limitazioni. All'interno delle fasce di rispetto valgono le limitazioni stabilite all'art. 4 comma 1 lettera h della L. n. 36 del 22 febbraio 2001

"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

L'individuazione delle fasce di rispetto è onere dell'ente gestore/proprietario della rete elettrica, L'ente gestore deve fornire al Comune le Distanze di prima approssimazione (Dpa) e le Aree di prima approssimazione (Apa). Nei casi in cui un intervento urbanistico-edilizio sia compreso all'interno delle Dpa o delle Apa il Comune, nell'ambito del relativo procedimento (preventivo dell'attuazione e titolo abilitativo) in base a elaborati grafici di progetto che indichino le distanze dall'elettrodotto, richiede all'ente gestore/proprietario della rete il calcolo esatto della fascia di rispetto in relazione al sito specifico. La posizione delle linee interrate è da considerarsi indicativa e deve essere verificata puntualmente dal proponente con il gestore/proprietario della rete.

ELETTROMAGNETISMO

Cabine di trasformazione primarie (AT/MT) e secondarie (MT/BT)



Fonte del dato

Comune di Bologna su dati gestori (AT/MT)/Comune di Bologna su dati Arpae AACM, Città Metropolitana di Bologna e gestori (MT/BT)

Scala di acquisizione

1:5000

Data di aggiornamento

aprile 2018 (AT/MT)/dicembre 2019 (MT/BT)

Cabine di trasformazione primarie (AT/MT) e secondarie (MT/BT)

a) Definizione e finalità del vincolo. La presenza di cabine di trasformazione comporta limitazioni d'uso per i nuovi edifici e per le trasformazioni di edifici esistenti interessati dalla fascia di rispetto al fine di salvaguardare la salubrità, l'igiene e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. La cartografia individua le Distanze di prima approssimazione (Dpa) fornite dai gestori/proprietari. Di norma non risulta possibile eseguire analisi di secondo livello per la definizione di fasce di rispetto.


b) Riferimento normativo. L. n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; Lr n. 10 del 22 febbraio 1993 "Norme in materia di opere relative a linee e impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative"; Dlgs n. 257 del 19 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici – campi elettromagnetici"; Dpcm 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti"; Decreto ministeriale del 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti"; Decreto ministeriale del 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti"; Lr n. 30 del 31 ottobre 2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"; Deliberazione della Giunta Regionale n. 1965 del 2 novembre 1999 "Direttiva per l'applicazione della legge regionale 22 febbraio 1993 n. 10 recante «Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt. Delega funzioni amministrative» così come modificata dall'art. 90 della Lr n. 3 del 21 aprile 1999"; Deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 20 febbraio 2001 "Direttiva per l'applicazione delle Lr n. 30 del 31 ottobre 2000" come modificata e integrata dalla Deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2008 n. 1138; Deliberazione della Giunta regionale del 12 luglio 2010 n. 978 "Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"; Deliberazione della Giunta regionale n. 2088 del 23 dicembre 2013 "Direttive per l'attuazione dell'art. 2 della Lr n. 10/1993 e l'aggiornamento delle disposizioni di cui alle deliberazioni n. 1965/1999 e n. 978/2010 in materia di linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts".

c) Limitazioni. All'interno delle Dpa valgono le limitazioni stabilite all'art. 4 comma 1 lettera h della L. n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

Il gestore deve fornire al Comune le Distanze di prima approssimazione (Dpa) associate alle cabine.

ELETTROMAGNETISMO

Emittenza radiotelevisiva



Area di divieto di localizzazione degli impianti

Fascia di ambientazione degli impianti

Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Comune di Bologna
1:2000
giugno 2008 \ aprile 2009

Emittenza radiotelevisiva

a) Definizione e finalità del vincolo. La localizzazione di impianti di emittenza radiotelevisiva è vietata in alcune zone al fine di perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e di salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico. Con la stessa finalità è individuata una fascia di ambientazione, così come definita nell'art. 4 della delibera di Giunta regionale n.197 del 20 febbraio 2001, di 300 m dal perimetro del centro abitato definito ai sensi del comma 6 dell'art. A-5 della Lr n. 20/2000.


b) Riferimento normativo. L. n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; Lr n. 30 del 31 ottobre 2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"; Lr n. 30 del 25 novembre 2002 "Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile"; Determinazione del direttore generale ambiente e difesa del suolo e della costa n. 13481 del 9 dicembre 2002 "Indirizzi per l'applicazione della Lr n. 30 del 25 novembre 2002"; Deliberazione della Giunta regionale del 20 febbraio 2001 n. 197 "Direttiva per l'applicazione delle Lr n. 30 del 31 ottobre 2000" come modificata e integrata dalla Deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2008 n. 1138; D. Lgs n. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche"; Dlgs n. 257 del 19 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici – campi elettromagnetici"; Dm n. 381 del 10 settembre 1998 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana", si vedano anche le "Linee guida applicative del Dm redatte dal Ministero dell'Ambiente; Dpcm 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz."; Piano provinciale per la localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (Plert), approvato dalla Provincia di Bologna con delibera 87/2007 del 4 dicembre 2007; Deliberazione della Giunta regionale del 12 luglio 2010 n. 978 "Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico".

c) Zone soggette a divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva. Gli impianti per l'emittenza radiotelevisiva sono vietati nelle aree individuate all'art. 4 commi 1 e 2 della [Lr n. 30/2000](#).

d) Limitazioni nelle fasce di ambientazione degli impianti esistenti per l'emittenza radiotelevisiva. Nella fascia di ambientazione valgono le limitazioni stabilite all'art. 4.2 comma 2 del [Plert](#) e le limitazioni previste all'art. 52 del Rue.

ELETTROMAGNETISMO

Aree con divieto di localizzazione di impianti fissi di telefonia mobile



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Comune di Bologna
1:2000
aprile 2016

Aree con divieto di localizzazione di impianti fissi di telefonia mobile

a) Definizione e finalità del vincolo. La localizzazione di impianti fissi di telefonia mobile è vietata in alcune zone al fine di perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e di salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.

b) Riferimento normativo. L. n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; Lr n. 30 del 31 ottobre 2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"; Lr n. 30 del 25 novembre 2002 "Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile"; Determinazione del direttore generale ambiente e difesa del suolo e della costa n. 13481 del 9 dicembre 2002 "Indirizzi per l'applicazione della Lr n. 30 del 25 novembre 2002"; Deliberazione Direttiva della Giunta regionale del 20 febbraio 2001 n. 197 "Direttiva per l'applicazione delle Lr n. 30 del 31 ottobre 2000" come modificata e integrata dalla Deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2008 n. 1138; D. Lgs n. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche"; Dlgs n. 257 del 19 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici"; Dm n. 381 del 10 settembre 1998 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana", si vedano anche le "Linee guida applicative del Dm redatte dal Ministero dell'Ambiente; Dpcm 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz."; Deliberazione della Giunta regionale del 12 luglio 2010 n. 978 "Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico".

c) Limitazioni. I nuovi impianti fissi per la telefonia mobile sono soggetti alle limitazioni previste all'art. 9 della [Lr n. 30/2000](#).

Inoltre gli impianti e le antenne fisse per la telefonia mobile sono vietati:

- in aree destinate dal POC ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche;
- sugli edifici utilizzati in modo esclusivo o prevalente da attrezzature sanitarie con degenza, assistenziali e scolastiche di ogni ordine e grado (con esclusione delle attrezzature universitarie) e nelle loro aree di pertinenza (definite quali aree recintate in dotazione esclusiva di tali attrezzature o aree di verde attrezzato aperte al pubblico e annesse alle scuole) e in una fascia di rispetto del raggio di almeno 50 metri dal limite esterno degli edifici e delle aree di pertinenza di cui sopra.

Per "uso esclusivo o prevalente" si intende che l'uso occupi una superficie utile maggiore del 50% di quella totale dell'immobile in cui si trova.

La fascia di rispetto può essere ridotta solo nel caso in cui sia individuato un sito atto alla minimizzazione degli effetti, il quale rispetti i criteri definiti nel successivo regolamento emanato ai sensi della L. 36/2001.

Tali vincoli si applicano esclusivamente nella fase di programmazione di impianti di telefonia; non si applicano per la collocazione di strutture ad uso sanitario, assistenziale e scolastico. Per la collocazione di queste ultime, si deve eseguire idonea valutazione preventiva di tipo radioelettrico per il rispetto dei valori di attenzione.

Negli impianti di potenza al connettore di antenna inferiore a 2 Watt non si applicano i vincoli localizzativi. Gli impianti già legittimamente esistenti localizzati sugli edifici di cui sopra e nella fascia di rispetto possono essere riconfigurati. Per riconfigurazione di un impianto si intende l'intervento che, modificandone la situazione esistente, determini un impianto con supporti, modifica radioelettrica, apparati e locali di conformazione e collocazioni differenti da quelle di partenza. Per collocazione si intende il sedime complessivo dell'impianto, costituito dalla figura geometrica piana proiettata su di un piano orizzontale dai componenti dell'impianto stesso.